

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397)

ORDINI DEL GIORNO

G100

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 1397-A,
considerato che:

l'articolo 81 della Costituzione rappresenta la norma base di disciplina generale del processo di bilancio. Per dare attuazione al precetto costituzionale sono quindi indispensabili altre fonti normative sott'ordinate che regolino più minutamente la materia: esse sono collocate a un livello inferiore nella scala gerarchica delle fonti e sono la legge di contabilità e i regolamenti parlamentari, strumento con il quale è disciplinato l'esame dei documenti di bilancio in Parlamento. Pertanto, l'articolo 81 della Costituzione, la legge di contabilità, le disposizioni dei regolamenti parlamentari e le relative prassi di attuazione, finiscono per fare sistema fra loro;

il disegno di legge in esame contiene una serie di interventi di revisione della legge di contabilità e di finanza pubblica che dovranno poi trovare adeguata attuazione nelle modifiche dei Regolamenti parlamentari, con particolare riferimento alla parte inerente la sessione di bilancio;

da più parti si ritiene di aver raggiunto un punto critico che rischia non solo di vanificare nei fatti una corretta dialettica tra Esecutivo e Parlamento sul terreno delle procedure di approvazione dei documenti di bilancio, ma anche di compromettere l'auspicabile equilibrio nelle relazioni intraparlamentari tra Commissione referente e Aula, tra Commissioni settoriali e Commissione bilancio, tra Camera e Senato;

impegna il Governo;

a favorire, in stretta concomitanza con l'approvazione del disegno di legge in esame, ogni iniziativa utile volta al coordinamento della riforma in atto con le procedure che ciascun ramo del Parlamento dovrà autonomamente adottare per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti nelle parti riguardanti l'esame della manovra di bilancio, anche al fine di snellire le procedure salvaguardando le prerogative delle Camere, con l'obiettivo finale di conseguire procedure d'esame del bilancio pubblico chiare e certe sia per i parlamentari che per i cittadini, che facciano da supporto ad un'economia più aperta, più competitiva e con finanze pubbliche trasparenti, in solido equilibrio corrente e sotto un controllo condiviso, nel quale Stato e Autonomie cooperino lealmente;

ad agevolare una coordinata e convergente riforma delle procedure di esame ed approvazione dei documenti di bilancio, coerente con lo schema dei saldi di settore, definendo una sorta di sede redigente speciale per la sessione di bilancio che faccia perno sul rafforzamento della funzione centrale della Commissione Bilancio.

G101

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 1397-A,

in considerazione della necessità di adottare un più efficace controllo sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche, nonché di adottare un potenziamento dei controlli successivi e del monitoraggio della finanza pubblica e della riqualificazione della spesa;

premesso che:

esistono attualmente enti ed organismi che non sono sottoposti ad alcun controllo da parte della Ragioneria generale dello Stato;

in tale ambito emerge con chiarezza che una quota non trascurabile della spesa non viene assoggettata ad alcuna forma di monitoraggio e di controllo da parte della Ragioneria. Si tratta in particolare di oltre il 3 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, cioè di una quota delle spese rimodulabili e, in particolare, delle risorse gestite dagli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da Autorità indipendenti, dalle Agenzie e dalle Università;

a seguito della spinta autonomistica e della proliferazione degli enti intervenuta in tutti i settori della Pubblica amministrazione, i tradizionali organi di riscontro (segnatamente il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato, nelle sue articolazioni centrali e periferiche) hanno di fatto perduto il controllo su larga parte della spesa, nonché sulle entrate;

vi sono enti ed organismi pubblici, come le Agenzie fiscali, le Autorità indipendenti, nonché alcune amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004, che pur ricevendo risorse dal bilancio dello Stato, non Sono attualmente soggetti a forme di controllo, conoscenza e vigilanza;

impegna il Governo, per gli enti e gli organismi pubblici di cui in premessa, a prevedere forme di conoscenza e monitoraggio della spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato.

G102

LANNUTTI, MASCITELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 1397-A,

in relazione alla necessità di migliorare il monitoraggio dell'andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste, anche con riferimento all'andamento del gettito delle entrate erariali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione fiscale e all'attività di accertamento e riscossione,

premesso che:

in materia di entrate, si segnalano particolari questioni sia sul versante dei controlli dei soggetti a vario titolo interessati (Agenzia delle entrate, Equitalia Spa ed agenti della riscossione in genere) sia in relazione all'esatta contabilizzazione delle poste e al raccordo con il bilancio dello Stato. Infatti, la riforma intervenuta ad opera del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, ha prodotto il disallineamento tra le scritture contabili dell'Agenzia delle entrate e quelle prodotte dall'agente della riscossione;

la Corte dei conti ha più volte rimarcato che nell'attuale sistema mancano efficaci strumenti di controllo sulla gestione delle entrate e sulla effettiva riscossione delle somme accertate;

impegna il Governo a prevedere una riforma delle modalità di controllo degli atti dell'Agenzia delle entrate, nonché di quelli dei concessionari della riscossione, anche ai fini di una corretta contabilizzazione dei dati, per una migliore integrazione nel bilancio dello Stato, nonché al fine di aumentare le garanzie e le tutele nei confronti dei contribuenti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

PRINCIPÌ DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

EMENDAMENTI

1.100

[FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni desumibili dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

1.101

[MOLINARI](#)

Id. em. 1.100

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni desumibili dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

1.102

[MOLINARI](#)

V. testo 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.102 (testo 2)

[MOLINARI](#)

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali».

1.103

[FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI](#)

V. testo 2

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.103 (testo 2)

[FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI](#)

Id. em. 1.102 (testo 2)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sei rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCENM);

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTI

2.100

MOLINARI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, nonché delle relative codifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e i bilanci di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.».

2.101

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

2.102

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) adozione di regole contabili e criteri di codifica uniformi al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;».

2.103

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adozione di comuni schemi di bilancio articolati» con le seguenti: «adozione di classificazioni di bilancio articolate».

2.104

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) adozione di criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

2.105

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.106

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema tipo deve prevedere regole specifiche finalizzate a rendere compatibili i diversi sistemi di contabilità adottati rispettivamente dagli enti pubblici e dalle aziende, società o altri organismi controllati».

2.107

MOLINARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2.108

FLERES

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ai fini della predisposizione dei decreti» a: «così suddivisi» con le seguenti: «Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventuno componenti, così suddivisi:».

2.110

Il Relatore

Approvato

All'articolo 2, comma 5, alinea, modificare la parola "venti" con "ventidue", e alla lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole "nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri".

2.109

FLERES

Approvato

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni

competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

EMENDAMENTO

4.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2 L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro».

4.0.101

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Criteri di nomina del Presidente dell'Istat)

1. Nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate"».

4.0.101 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Criteri di nomina del Presidente dell'Istat)

1. Nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO

5.100

FLERES

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «, il Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «e i consigli regionali».

ARTICOLI 6, 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.

Approvato

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 9.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

EMENDAMENTI

8.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.101

MOLINARI

Id. em. 8.100

Al comma 1, sopprimere le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.102

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di controllo e monitoraggio di cui al titolo IV e V della presente legge».

8.103

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Id. em. 8.102

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di controllo e monitoraggio di cui al titolo IV e V della presente legge».

8.104 (già 10.0.100 testo 2)

[LUSI](#), [MORANDO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [BARBOLINI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

V. testo corretto

All'articolo 8 aggiungere in fine i seguenti commi:

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.

4. In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera Pubblica Amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

7. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.».

8.104 (testo corretto)

[LUSI](#), [MORANDO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [BARBOLINI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

Approvato

All'articolo 8 aggiungere in fine i seguenti commi:

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.

4. In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera Pubblica Amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga

compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

7. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 11, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 11, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilità.

6. La Decisione di finanza pubblica è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 10, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

9.100

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno per il triennio» con le seguenti: «per il quadriennio».

Al comma 2 sostituire il capoverso e la lettera a) con i seguenti:

«2. Nella Decisione di cui al comma 1 sono indicati:

a) la valutazione degli andamenti economici e di finanza pubblica, dell'esercizio precedente e di quello in corso, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nelle precedenti decisioni quadro;

a-bis) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

a-ter) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

a-quater) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) indicazione del conto economico tendenziale delle Amministrazioni pubbliche, formulato a politiche invariate, comprendendovi le spese non previste da disposizioni legislative e indicate dal Governo come spese non derogabili in continuità con impegni, anche internazionali, precedentemente assunti, con evidenziazione dei relativi raccordi rispetto alle previsioni di cui alla lettera b);

alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'obiettivo della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;».

9.101 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «degli andamenti dell'economia,» e le parole: «nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale,»;

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici»;

alla lettera b), primo periodo, aggiungere, dopo le parole: «indicazione di massima» le seguenti: «anche per l'anno in corso,» e sopprimere le parole: «indicati nella Decisione di cui al comma 1»; al secondo periodo sostituire le parole: «gli indicati» con la seguente: «i» ed aggiungere, dopo la parola: «settori», le altre: «di cui al comma 1».

9.102

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmati assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico».

9.700

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 9, comma 2, lettera c) sostituire la parola "fabbisogno" con l'altra "saldo di cassa".

9.103

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla successiva lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i settori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale».

9.103 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla successiva lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i settori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;».

9.104

[BARBOLINI](#), [STRADIOTTO](#), [VITALI](#)

Assorbito

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

9.105

[D'ALIA](#)

Assorbito

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;».

9.106

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#)

Assorbito

Al comma 2, lettera e) alla fine del periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

9.107

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#)

Assorbito

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

9.108

[MORANDO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MILANA](#), [ROSSI NICOLA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) gli andamenti programmatici della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza;

e-ter) al fine di garantire il raggiungimento degli andamenti programmatici di pressione fiscale, il livello massimo di spesa primaria consolidata delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, coerente con gli obiettivi di saldo indicati alla lettera e);

e-quater) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a fini conoscitivi, gli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali;».

9.109

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli

interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche».

9.110

[LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.».

9.111

[STRADIOTTO](#), [BARBOLINI](#), [VITALI](#)

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

9.112

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#)

Ritirato

Al Comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

9.113

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#)

Ritirato

Al Comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

9.114

[D'ALIA](#)

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

9.115

IL RELATORE

Approvato

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo e al quarto periodo sostituire le parole: «al citato disegno di legge» con le altre: «alla Decisione di cui al presente articolo».

9.116

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [GIARETTA](#), [LUSI](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. La decisione di finanza pubblica è approvata dalle Camere con apposita risoluzione parlamentare entro 20 giorni dalla data di deferimento».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Manovra di finanza pubblica)

1. Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono determinate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all'articolo 9, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche

amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo» sono soppresse.

EMENDAMENTI

10.100

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il livello massimo della pressione fiscale complessiva e il limite massimo di spesa corrente riferita al settore pubblico allargato».

10.101 (testo corretto)

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Precluso dalla reiezione dell'em. 9.108

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, il livello massimo dei pagamenti primari di cassa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, comprensivi dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e delle regolazioni contabili, coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e-ter), articolato per il bilancio dello Stato, per gli enti di previdenza e per le altre amministrazioni centrali;».

10.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: «determinate» con la seguente: «rifinanziate» e al secondo periodo la parola: «rifinanziate» con la seguente: «determinate».

10.103

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del *deficit*;».

10.104

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del *deficit*;».

10.105

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale».

10.106

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Precluso dalla reiezione dell'em. 9.108

Al comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;».

10.107

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [GIARETTA](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2».

10.108

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di cui al presente articolo contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge».

10.109 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, è abrogato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.100

[LUSI](#), [MORANDO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [BARBOLINI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(*Patto di stabilità*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), risulta definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.

2. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 1, a fronte degli obiettivi nazionali indica l'obiettivo complessivo a livello di settore articolato per Regioni, Province e Comuni. In sede di Conferenza Unificata è individuato il percorso che stabilisce il collegamento tra gli obiettivi aggregati fissati nell'ambito della Decisione quadro di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Le decisioni relative all'indebitamento per Regioni, Province e Comuni sono coerenti con la programmazione nazionale della spesa in conto capitale. A questo fine, in sede di Conferenza Unificata si individua la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali e successivamente per il complesso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. La procedura di ripartizione della quota di indebitamento all'interno dei singoli comparti, Regioni, Province, Comuni, avviene mediante assegnazione a ciascun ente di una quota di indebitamento con previsione della facoltà, per l'ente, di scambiare tale quota al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale nell'ambito dei vincoli nazionali».

10.0.100 (testo 2)

[LUSI](#), [MORANDO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [BARBOLINI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

V. em. 8.104

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Patto di stabilità*)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.

2. In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera Pubblica Amministrazione.

4. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

5. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(*Relazione sull'economia e la finanza pubblica*)

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate delle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica

relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

EMENDAMENTI

11.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche» con le seguenti: «sul saldo di cassa del settore statale».

11.101

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento ai dati di consuntivo, le risorse destinate alle singole Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

[BARBOLINI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Relazioni al Parlamento sull'andamento delle entrate tributarie e contributive e sull'andamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sia interna che internazionale.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 12.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

Art. 13.

Approvato

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

EMENDAMENTI

13.100

MOLINARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «controllo e».

13.101

D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'accessibilità alla banca dati è altresì garantita alle strutture e associazioni rappresentative di Regioni ed Enti locali relativamente al complesso degli enti rappresentati».

13.102

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto» con le seguenti: «L'acquisizione dei dati avviene sulla base delle codifiche uniformi di cui all'articolo 2, comma 1, definite con decreto».

13.103

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 9;

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno.

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 9, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

EMENDAMENTO

14.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: «e proficuità» ed aggiungere alla fine dello stesso periodo le parole: «, ad eccezione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.100

[LANNUTTI, MASCITELLI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della decisione quadro di finanza pubblica di cui all'articolo 9, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.».

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 16.

Approvato

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest'ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie

e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al comma 2 trovano applicazione all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

EMENDAMENTI

16.100

DIVINA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

16.101

MOLINARI

Id. em. 16.100

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.100

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Respinto

Dopo l'**articolo 16**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa Autorità adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

16.0.200 (già 13.0.100)

LUSI, LEGNINI, MERCATALI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

c) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

d) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

16.0.101

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «a carico del bilancio dell'ISTAT» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)*. - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La Commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti della Commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT»;

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a

maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge».

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dalla nomina successiva a quella prevista dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

16.0.102

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)*. - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La Commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti della Commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT".

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge.";

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato».